



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 256/2018

“Interdizione dello specchio acqueo antistante il muro paraonde del porto di Savona”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la nota in data 15/11/2018 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Sede di Savona, la quale riferisce in merito a un generale assestamento della mantellata di protezione della muro paraonde del bacino portuale di Savona, che ha comportato la caduta a mare di numerosi massi e tetrapodi;

RITENUTO necessario emanare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima):

RENDE NOTO

che la zona di mare antistante il muro paraonde del porto di Savona, meglio indicato nell'allegato grafico al presente provvedimento, è interessata dalla presenza di massi affioranti e/o soffolti che potrebbero costituire un potenziale pericolo o intralcio alla navigazione.

ORDINA

Articolo 1 – disposizioni.

Che, con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, nella zona di mare antistante il muro paraonde del porto di Savona, come meglio individuato nell'allegato grafico al presente provvedimento, per una distanza di 100 metri dallo stesso, è vietato:

- navigare, ancorare, sostare e pescare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Articolo 2 – condotta delle unità in prossimità dell'area.

Le unità in navigazione in prossimità dell'area di cui all'art 1 dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 – disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 16 /11/2018.

Publicato in data 16/11/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

